



COPIA

DELIBERAZIONE N. 4 /2022

COMUNE DI SILVANO D'ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
1 - COCO GIUSEPPE	P	7 - RAVERA ROSSANA	P
2 - BOARINI CHIARA	P	8 - ROBBIANO ANTONELLA	A
3 - LEVA MARIA GRAZIA	P	9 - ALBANI IGOR	A
4 - OTTRIA ALBERTO	A	10 - MONTALDO STEFANO	P
5 - BISIO MARCO	P	11 - BISIO SASHA	P
6 - ROBBIANO PAOLO	A		

TOTALE PRESENTI: N. 7

TOTALE ASSENTI: N. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. Giuseppe Coco, ai sensi dell'art. 39 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000), il Segretario comunale Gian Franco Ferraris.

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
- il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art.1 comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 748 che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali ovvero diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750 che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994, n. 133, nella misura della 0,1%, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che a decorrere dal 2022 esenta dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86%, fornendo ai comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che non è applicabile quanto previsto dal comma 755 che prevede l'ulteriore aumento dell'aliquota massima del 1,06% fino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della L.147/2013 nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 ai sensi della Legge 208/2015, e ciò perché il Comune di Silvano d'Orba non aveva applicato la maggiorazione TASI;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021) che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021) coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2022 – Supplemento Ordinario n. 8) recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che le aliquote e i regolamenti abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto Ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e, solo in seguito all'adozione del decreto stesso, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote

dell'IMU, previa elaborazione tramite apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, nel prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto di produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2020 e 2021;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 in data 23/05/2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 in data 23/05/2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2022, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022.

UDITO l'intervento del Sindaco relatore, il quale sottolinea come la crisi economica in atto suggerisca di non ritoccare verso l'alto le aliquote, nonostante siano tra le più basse a livello provinciale e non subiscano variazioni ormai da anni;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- | | |
|-------------------|--|
| - presenti | n. 7 |
| - assenti | n. 4 |
| - voti favorevoli | n. 5 |
| - astenuti | n. 2 (consiglieri Sasha Bisio, Stefano Montaldo) |
| - voti contrari | n. 0 |

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Fattispecie	Aliquota ‰	Detrazioni	Riduzioni
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60 per mille		
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 11 del Regolamento Comunale)	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (in linea retta di 1°), utilizzate come abitazione principale, sempre che sussistano tutti i requisiti e le condizioni di cui alla Risoluzione 1/DF Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2016	5,00 per mille		Riduzione 50% della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 per mille		
Aree fabbricabili	8,60 per mille		
Terreni agricoli (esenti, comune presente nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (classificati nella categoria catastale D/10)	0		
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.	0		

3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

INOLTRE, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	n. 7
- assenti	n. 4
- voti favorevoli	n. 5
- astenuti	n. 2 (consiglieri Sasha Bisio, Stefano Montaldo)
- voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza meglio espressa in parte narrativa, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Delibera di C.C. n. 4 del 18.03.2022

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 18.03.2022 AVENTE AD OGGETTO *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022*

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott. Edilio RICCARDINI**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gian Franco FERRARIS**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gian Franco FERRARIS**

Delibera di C.C. n. 4 del 18.03.2022

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 21.04.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 06.05.2022

Dalla Residenza Comunale, li 21.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.03.2022,

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 21.04.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gian Franco Ferraris